



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 90 del 25/06/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 17 giugno 2015, n. 220

D.Lgs 152/2006 e s.m.i. - LR 11/2001 e s.m.i. Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Brindisi in località Cerano? Proponente: Enel Green Power Spa, già Enel produzione Spa, con sede legale in Viale Regina Margherita, 125- 00198 Roma. Diniego di proroga del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA n.63 del 23 febbraio 2009.

L'anno 2015 addì 17 del mese di giugno in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente di Servizio, ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria amministrativa espletata dall'Ufficio VIA e Vinca, ha adottato il seguente provvedimento:

Premesso che:

che, con determinazione Dirigenziale della Regione Puglia - Servizio Ecologia, n. 63 del 23/2/2009 l'impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzarsi nel Comune di Brindisi in località Cerano, di cui all'oggetto, veniva escluso da VIA limitatamente ai seguenti aerogeneratori:

con nota del 25/11/2009 acquisita al prot. n. 14290 del 31/12/2009, l' Enel consegnava copia del progetto definitivo completo di tutte le integrazioni inoltrate nel corso dell'istruttoria;

con nota prot. n. 50 del 7/1/2010 l'Ufficio VIA/VAS riscontrava a detta trasmissione evidenziando che il parere già reso con DD 63/2009 resta valido ed efficace solo ed esclusivamente nei limiti, alle condizioni e con le prescrizioni a suo tempo indicate nel citato provvedimento e pertanto declinava da qualsivoglia responsabilità per eventuali modificazioni e/o variazioni apportate nel progetto definitivo.

Con nota del 4/10/2011, pervenuta il 10/10/2011, successivamente reiterata e sollecitata con nota assunta al prot. n. 480 del 17/01/2012 dello scrivente Servizio, la Società proponente produceva istanza di proroga del parere di esclusione da valutazione di impatto ambientale, rilasciato con Determinazione Dirigenziale n. 63 del 23/02/2009, specificando che le operazioni di caratterizzazione e di bonifica del sito ricadente nell'area SIN del Comune di Brindisi non avevano consentito la conclusione del procedimento di Autorizzazione Unica.

Con nota del Servizio scrivente prot. n. 8065 dell'8/10/2012, si evidenziava che risultava soddisfatto il requisito di ammissibilità della domanda di proroga, relativo all'inoltro della domanda stessa prima della

scadenza e alle motivate ragioni che avevano impedito l'inizio dei lavori entro i tre anni previsti dalla normativa regionale applicabile

Si chiedeva, per dar seguito all'istanza, di trasmettere una perizia giurata firmata da tecnico abilitato, attestante l'immutatezza del quadro programmatico degli strumenti di pianificazione di riferimento e l'insussistenza di ragioni sopravvenute che rendessero il progetto significativamente impattante e che "nulla è cambiato relativamente alla normativa dei sistemi vincolistici nell'area di intervento; lo stato dei luoghi interessati dall'intervento in oggetto e le aree confinanti non sono nel frattempo mutati, e sono quindi conformi al progetto a suo tempo valutato positivamente".

Con nota 1816U/2013, acquisita al prot. n. 2538 dell'11/3/2013 il Servizio Energia della Regione Puglia affermava di aver riscontrato come la validità della DD 63/2009 del Servizio Ecologia fosse scaduta. Chiedeva pertanto alla società proponente se avesse inoltrato richiesta di proroga al Servizio Ecologia competente e, contestualmente, chiedeva a quest'ultimo di darne riscontro.

A sua volta lo scrivente Servizio scriveva all'Ufficio Energia regionale con nota prot. n. 2794 del 18/3/2013 e, in assenza di riscontro, nuovamente con nota prot. n. 5002 del 27/5/2013, chiedendo di voler fornire ogni elemento utile ai fini dell'istruttoria dell'istanza di cui trattasi, in particolare, i verbali delle Conferenze dei Servizi, ove tenutesi, con evidenza di eventuali pareri acquisiti, espressi da soggetti competenti in materia ambientale e paesaggistica, nonché di poter mettere a disposizione il progetto definitivo.

Al contempo richiedeva alla società proponente di voler trasmettere l'attestazione giurata già richiesta con nota prot. n. 8065 dell'8/10/2012.

La società proponente trasmetteva quindi la perizia giurata con nota depositata in data 27 giugno 2013 ed acquisita al prot. n. 6441 del 1 luglio 2013.

Con nota prot. n. 1932 del 20/3/2014 il Servizio Energie Rinnovabili della Regione Puglia formulava il proprio diniego di Autorizzazione Unica, per tutte le motivazioni in esso contenute.

Con nota prot. 6690 del 14/5/2015 lo scrivente Servizio informava di essere in procinto di adottare formale provvedimento di rigetto della istanza in epigrafe. Ai sensi dell'art. 10bis della Legge 241/90 e ss.mm.ii. veniva fatta salva la facoltà della Società proponente di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, nei termini di legge.

Alla data odierna, decorso oramai il termine ultimo per la produzione di osservazioni al diniego da parte del proponente ed in assenza di qualsivoglia richiesta in tal senso, si verificano le condizioni per la conclusione del procedimento.

Tanto premesso, indispensabile al fine di fornire un quadro esaustivo e dettagliato in ordine alle principali scansioni procedurali che si sono medio tempore verificate in epoca successiva al rilascio della determina di compatibilità ambientale, si espone nel seguito l'istruttoria espletata da questo ufficio relativamente all'istanza di proroga della citata determinazione dirigenziale.

Variazione del quadro di riferimento ambientale

Si registra in primis una proliferazione di impianti fotovoltaici nell'area vasta, unitamente ad una considerevole serie di DIA/PAS rilasciate dal Comune di Brindisi. Questa rappresentazione deriva dai dati forniti dal SIT Puglia (sezione Impianti FER DGR 2122) e pubblicamente consultabile. Si elencano i dati disponibili nella stessa area di intervento dell'impianto eolico:

Fotovoltaico: ID_AUTOR F/COM/B180/43269_08 (0,48 MW) realizzato con DIA. a 340 m circa dall'aerogeneratore n. 23;

Eolico: E/CS/B180-1/273: aerogeneratori realizzato con DIA: a poco più di 620 m dall'aerogeneratore n. 19.

Inoltre, atteso che la DGR 2122/2013 e la successiva determina di adozione del regolamento (D.D n. 162 del 6 giugno 2014) impone di considerare ai fini della definizione ("dominio") di cumulo anche gli impianti dotati del solo titolo di compatibilità ambientale, si registra che medio tempore (maggio 2010) è

intervenuto un provvedimento di compatibilità ambientale di un impianto fotovoltaico di oltre 16 MW, in posizione molto ravvicinata agli aerogeneratori 1, 2, 3 e 23, si da determinare una sensibile alterazione dell'uso del suolo in termini di impatti cumulativi.

Nuovo quadro di riferimento in ordine a pareri intervenuti, con riferimento a quelli prodotti da parte di soggetti con competenze ambientali confluiti nell'ambito delle Conferenze di Servizi tenute sin qui nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Unica:

Prima Conferenza di Servizi: tenutasi poi il 18/1/2010, parere sfavorevole dell'ARPA Puglia- DAP di Brindisi.

Seconda riunione di Conferenza di Servizi tenutasi in data tenutasi in data 24/5/2010: parere contrario del Servizio Assetto del territorio della Regione Puglia, in ordine alla compatibilità con gli strumenti normativi urbanistici e di tutela del paesaggio.

Agli atti della stessa conferenza, si riferisce anche con nota prot. n. 1369 del 14/1/2010, l'ARPA Puglia-DAP di Brindisi, aveva riconfermato il proprio parere sfavorevole in ordina alla fattibilità dell'intervento.

Ritenuto che:

il provvedimento per il quale si chiede la proroga non esonerava il proponente a dover conseguire tutti i pareri anche da parte di soggetti con competenze di tutela ambientale e che pertanto debba registrarsi che, ad oggi, non risultano completati i procedimenti di autorizzazione paesaggistica, né di bonifica del suolo interessato dal SIN (presupposto della richiesta di proroga), nonostante l'ulteriore tempo intercorso che avrebbe addirittura vanificato un' eventuale proroga, ove concessa nei termini di validità dell'atto la cui efficacia è decaduta;

essendo viepiù intervenuto il diniego di autorizzazione unica anche in ragione dei pareri negativi intervenuti da parte di soggetti con competenze ambientali e paesaggistiche;

alla luce di tutto quanto sopra esposto e dell'istruttoria condotta, sussistono motivi ostativi al rilascio del provvedimento di proroga dell'efficacia della Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n.63 del 23 febbraio 2009;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO il D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;

VISTA L. 241/1990 e ss. mm. ii.

VISTA la L.R. n. 11/2001 e ss. mm. ii.;

VISTO il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la Sentenza n. 344/2010 della Corte Costituzionale, depositata in cancelleria il 26 novembre 2010 e pubblicata in G.U. I Serie speciale n. 48 del 1 dicembre 2010, con cui è dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 c. 16 della LR 40/2007, nella parte in cui richiama gli artt. 10 e 14 cc. 2 e 7 del RR 16/2006 nonché dell'art. 3 c.16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama tutte le restanti disposizioni del Regolamento 16/2006;

VISTA la D.G.R. 2122 del 23/10/2012 "Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale" e la successiva Determinazione dirigenziale 6 giugno 2014, n. 162;

VISTA la L.R. n. 16 del 25/6/2013, "Norma di interpretazione autentica in materia di efficacia dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale".

Verifica ai sensi del D.lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza.

La pubblicazione dell'atto all'Albo salve le garanzie previste dalla L 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e ss. mm. ii.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte,

- di esprimere diniego alla concessione di proroga dell'efficacia del provvedimento D.D. 63 del 23 febbraio 2009, di esclusione da VIA per l'impianto di produzione di energia da fonte eolica sito nel Comune di Brindisi in località Cerano? Proponente: Enel Green Power Spa, già Enel produzione Spa, con sede legale in Viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma;

- di notificare il presente provvedimento alla società proponente a cura dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS;

- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, al Servizio regionale Energia, Reti ed Infrastrutture Materiali per lo sviluppo, al Servizio regionale Assetto del Territorio, al Comune di Brindisi, alla Provincia di Brindisi, all'Autorità di Bacino

della Puglia, all'ARPA Puglia e alla Direzione Regione per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia;

- di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale della Regione Puglia ed in particolare sul "Portale Ambientale" dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente alla sezione VIA - Determinazioni Dirigenziali;

- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 c.4 della L. 241/90 e ss. mm. ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica del presente provvedimento, ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il Dirigente del Servizio Ecologia
Ing. Antonello Antonicelli
